

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali

- 1.1 Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato riportato nel testo.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, anche "Condizioni Generali") trovano applicazione nel Contratto perfezionato tra GENART S.r.l. (di seguito "GENART") e il proprio Fornitore (anche mediante il perfezionamento dell'Ordine al Fornitore), di cui costituiscono allegato, nonché parte integrante e sostanziale, unitamente alle Condizioni Speciali di Contratto ed al Codice Etico.
- 1.3 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni Generali, le forniture di beni e servizi sono disciplinate dal D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del codice civile e leggi complementari.
- 1.4 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla GENART S.r.l., con sede legale in Roma, Via Francesco Antolisei n. 25, c.a.p. 00173, Codice Fiscale 05989090583 e P. Iva 01474961008. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita/fornitura del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni Generali, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di GENART.

2. Condizioni di fornitura dei beni e servizi

2.1 Ordini

- 2.1.1 Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti e allegati necessari all'esecuzione del Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: descrizione dei beni/servizi, codice identificativo, quantità, prezzo, data di consegna, luogo di consegna, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.
- 2.1.2 Gli ordini emessi dovranno essere sottoscritti per accettazione da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell'ordine e della documentazione allegata debitamente firmata su ogni pagina, all'indirizzo e-mail: conferme.ordini@gen-art.com. Il Contratto sarà considerato stipulato alla ricezione della suddetta documentazione. Il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa all'ordine se non successivamente all'invio di quanto al presente articolo.
- 2.1.3 Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l'analisi dell'offerta, non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell'ordine.

2.2 Consegne

- 2.2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nell'ordine.
- 2.2.2 I beni s'intendono "DDP-Delivery Duty Paid" (secondo Incoterms 2020), salvo diversa condizione specificatamente indicata in ordine. Di conseguenza:

- 2.2.2.1 I beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di GENART, nel luogo di consegna convenuto.
- 2.2.2.2 Il Fornitore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione di GENART sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per lo scarico nel luogo di consegna convenuto.
- 2.2.2.3 Il Fornitore è tenuto ad ottenere eventuali licenze ed autorizzazioni sia in export che in import e a sostenere tutte le spese, nonché a sdoganare la merce non solo all'esportazione ma anche all'importazione, di pagare eventuali diritti sia di esportazione sia di importazione ed espletare tutte le formalità doganali.
- 2.2.2.4 Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative allo scarico nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese da GENART, salvo diverso accordo fra le parti. L'IVA o altre tasse simili pagabili per l'importazione sono a carico del Fornitore, salvo diverso accordo esplicito nel Contratto.
- 2.2.3 I beni consegnati devono essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT), indicante il numero d'ordine e la descrizione dei beni come riportata nell'ordine, e nel caso di emissione di fattura (come previsto al seguente articolo 4) copia della medesima.
- 2.2.4 Le date di consegna sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per la consegna dei beni o per l'esecuzione dei servizi richiesti nell'ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate.
- 2.2.5 Il Fornitore deve comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini indicati nelle disposizioni speciali di contratto, a GENART ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare i beni o di erogare i servizi nei tempi e con la qualità richiesta dando indicazione dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.
- 2.2.6 Nel caso di ritardo rispetto alla data di consegna richiesta, GENART avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari a _____ % (_____ %) dell'importo complessivo dell'ordine fino a un massimo del _____ % (_____ %) dell'importo complessivo dell'ordine, fatto salvo e impregiudicato il diritto per GENART al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2.2.7 Nel caso il ritardo si protragga per un periodo superiore a _____ (_____) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista, GENART avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 2.2.8 L'accettazione di beni forniti oltre il termine di consegna previsto, non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e risarcimento danni.
- 2.2.9 Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di GENART. GENART si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.

2.3 Collaudo dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento

- 2.3.1 L'accettazione del bene o servizio avverrà solo a seguito di positivo collaudo o verifica di regolare esecuzione che sarà eseguita entro _____ (_____) giorni dalla data della consegna e/o dal completamento dell'installazione, ove prevista, o dal completamento dell'attività richiesta, anche in assenza del Fornitore.

- 2.3.2 I beni o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ordine, s'intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e ad attuare le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del Contratto stesso.
- 2.3.3 Nelle ipotesi di esito negativo del collaudo, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da GENART.
- 2.3.4 Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di _____ (_____) mesi, salvo maggior termine riportato sull'Ordine, a decorrere dalla data di consegna.
- 2.3.5 Nel caso in cui GENART fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "product liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la GENART e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. La GENART è tenuta a informare il Fornitore non appena abbia appreso che la Violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.
Al riguardo, il Fornitore dovrà esibire a GENART copia, in vigore, della o delle polizze per la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi con adeguati massimali.
- 2.3.6 Il Fornitore autorizza espressamente GENART al commercio e/o alla distribuzione dei beni acquistati sul territorio italiano e/o Europeo.

2.4 Vizi del bene acquistato

- 2.4.1 I beni forniti devono essere conformi ai Regolamenti Europei ed alle Direttive dell'Unione europea, come recepite in Italia, ove applicabili.
- 2.4.2 Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva GENART ha diritto di ottenere la risoluzione del Contratto.
- 2.4.3 Ai sensi dell'art. 1490 del codice civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
- 2.4.4 In caso contrario GENART avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla denuncia al Fornitore.
- 2.4.5 In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a GENART le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre GENART deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.
- 2.4.6 In deroga all'art. 1495 del codice civile, GENART ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta.
- 2.4.7 Ai sensi dell'art. 1494 del codice civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso GENART al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.

2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche

- 2.5.1 La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da GENART, non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.
- 2.5.2 Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a GENART ogni modifica o miglioria nel bene o nell'oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.
- 2.5.3 Servizi aggiuntivi o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta dei soggetti preposti di GENART non potranno essere addotte quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.
- 2.5.4 il Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesto dalla GENART, a prontamente:
 - (a) modificare le caratteristiche del particolare ordinato;
 - (b) e/o cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato.

3. Condizioni particolari di fornitura per i servizi

- 3.1 I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell'ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.
- 3.2 Il Servizio verrà erogato dal Contraente attraverso le proprie risorse e nell'ambito della propria struttura organizzativa di impresa, tramite le figure professionali e secondo la misura e quantità esattamente indicate e convenute nel Contratto.
- 3.3 Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto di GENART. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni Generali.
- 3.4 Il Fornitore rimane unico responsabile per quanto riguarda i rapporti con i propri dipendenti, segnatamente in ordine a qualsiasi problema di coordinamento e gestione del personale, che dovesse insorgere relativamente al Servizio.
- 3.5 GENART si riserva il diritto di verificare per tutta la durata del Contratto la rispondenza dell'idoneità professionale del personale impiegato dal Fornitore nello svolgimento dei compiti assegnati nonché la corretta esecuzione degli stessi.
- 3.6 Nei casi di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione GENART acquisisce in via preliminare alla stipula i documenti obbligatori e le informazioni previste all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il Fornitore a semplice richiesta di GENART fornisce i relativi aggiornamenti fino a saldo del contratto.

4. Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione

- 4.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell'Ordine e non può essere modificato. [Eventuale: *l'imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull'importo del corrispettivo*].
- 4.2 Il corrispettivo è onnicomprensivo e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta _____ (_____) giorni dalla data di accettazione secondo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2.3.1, fatte salve le diverse condizioni pattuite, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del Contratto, e debitamente indicate nell'ordine e/o nel Contratto.

4.3 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all'espletamento della procedura di pagamento. In particolare, la fattura dovrà riportare: il numero dell'ordine di GENART, la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, GENART provvederà a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che GENART non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.

La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa in forma elettronica. Si comunica inoltre il Codice Univoco Ufficio 6R420P4 che dovrà essere sempre inserito nella fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica al nostro Ufficio destinatario. Le fatture pervenute con il regime IVA errato saranno respinte. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal Contratto salva espressa autorizzazione di GENART.

1. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)

- 1.1 Con l'accettazione dell'ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all'esecuzione del Contratto, con le modalità previste dalla predetta legge, consapevole che l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del Contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 1.2 GENART si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta legge.
- 1.3 Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a GENART di eseguire il pagamento del corrispettivo.
- 1.4 Considerato che un Fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con GENART è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione il Fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con GENART (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati indicandone puntualmente gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.

2. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 2.1 Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del Contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di GENART nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.

- 2.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 6.1 conferisce a GENART la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di GENART a chiedere il risarcimento dei danni.

3. Trattamento dei dati

- 3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito per brevità "Regolamento", si precisa che GENART provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che cartacei, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività commerciali ed istituzionali di GENART, ed in particolare ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale emissione del Contratto di fornitura e della gestione del Contratto stesso, nonché al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del medesimo Contratto, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati saranno trattati da propri Incaricati e Responsabili nominati da GENART, conformemente al "Regolamento" adottato.
- 3.2 Il Fornitore sarà tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e successive norme attuative, rimanendo l'unico responsabile di tutti i danni subiti da GENART in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni.
- 3.3 Con la stipula del Contratto il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
- 3.4 Il Titolare del trattamento dei dati personali è GENART S.r.l., con sede legale in Roma, Via Francesco Antolisei n. 25, c.a.p. 00173, al quale il Fornitore si potrà rivolgere per l'esercizio

dei diritti, attraverso la modulistica presente nell'area "privacy" presente nel proprio sito web "gen-art.com".

- 3.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Confidenzialità

- 4.1 Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito da GENART al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto ("Informazioni Riservate"), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di GENART, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.

5. Proprietà Intellettuale

- 5.1 Il Fornitore garantisce che l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti a GENART non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa.
- 5.2 GENART è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del Contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell'adempimento del Contratto. GENART è inoltre titolare piena ed esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all'estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna. Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo a GENART.

6. Gestione degli adempimenti ambientali

- 6.1 Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell'esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di GENART, si obbliga con propri mezzi, organizzazione e risorse a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti, nonché a prendere visione del modello organizzativo, del Codice Etico di GENART come adottati da quest'ultima e rinvenibili sul sito internet aziendale: www.gen-art.com.
- 6.2 GENART si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

- 6.3 In caso di subappalto del Fornitore, quest'ultimo resta responsabile nei confronti di GENART per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi fornitori.
- 6.4 Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da GENART ai sensi del presente articolo, conferisce a quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

7. Legge applicabile

Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.

8. Foro competente

- 8.1 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.

Il Fornitore

In ottemperanza all'articolo 1341 del Codice Civile e seguenti il Fornitore dichiara con la propria sottoscrizione di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti "Condizioni generali di contratto", ed in particolare di approvare quelle di cui agli articoli e ai punti:

- 2.1 Ordini;
- 2.2 Consegne;
- 2.3 Collaudo dei beni e servizi – Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento;
- 2.4 Vizi del bene acquistato;
- 2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche;
3. Condizioni particolari di fornitura per i servizi;
4. Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione;
5. Tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
9. Proprietà Intellettuale;
10. Gestione degli adempimenti ambientali;
11. Legge applicabile;
12. Foro competente.

Il Fornitore
